**

**D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 27**

**Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva**

**2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e**

**accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie**

**portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere**

**utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone**

**con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione**

**2009/603/CE della commissione.**

(GU Serie Generale n.54 del 5 marzo 2016)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 20/03/16

**Art. 1**

*Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188*

 1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «e di cui al decreto

legislativo 25 luglio 2005, n. 151.» sono sostituite dalle seguenti:

«e di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

 b) all'articolo 2, comma 1, lettera m), le parole: «di cui al

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,»;

 c) all'articolo 3:

 1) il comma 2 è soppresso;

 2) al comma 3 la lettera c) è soppressa;

 d) all'articolo 5 dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.

Fatto salvo il divieto di cui al comma 2, le pile e gli accumulatori

che non soddisfano i requisiti del presente decreto, ma che sono

stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione

dei rispettivi divieti di cui all'articolo 3, possono continuare a

essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.»;

 e) all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, le parole: «del

decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151» sono sostituite dalle

seguenti: «del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.»;

 f) all'articolo 9, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal

seguente: «Qualora tali rifiuti non possano essere prontamente

rimossi dall'utilizzatore finale, i suddetti apparecchi sono

progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano

prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai

produttori. Gli apparecchi in cui sono incorporati pile o

accumulatori sono altresì corredati di istruzioni che indicano come

l'utilizzatore finale o i professionisti qualificati indipendenti

possano rimuoverli senza pericolo. Se del caso, le istruzioni

informano altresì l'utilizzatore finale sui tipi di pila o di

accumulatore incorporato nell'apparecchio.»;

 g) all'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole: «o del decreto

25 luglio 2005, n. 151,» sono sostituite dalle seguenti: «o del

decreto 14 marzo 2014, n. 49,»;

 h) all'articolo 13, comma 8, le parole: «e n. 151 del 2005.» sono

sostituite dalle seguenti: «e n. 49 del 2014.»;

 i) all'articolo 14, comma 2, il primo periodo è sostituito dal

seguente: «I produttori che per la prima volta immettono sul mercato

pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad

iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale

presso la Camera di commercio di competenza.»;

 l) all'articolo 25, comma 4, le parole: «fatte salve le eccezioni

di cui all'articolo 3, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle seguenti:

«fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 3,»;

 m) all'articolo 27 il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le tariffe per la copertura degli oneri di cui al

comma 4, nonché le relative modalità di versamento.».

**Art. 2**

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del

decreto legislativo n. 188 del 2008 non si applica alle pile e agli

accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili

elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.

 2. I produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o

accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al

comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 188 del 2008, come

introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del presente

decreto, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

 3. Il decreto di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto

legislativo n. 188 del 2008, come modificato dall'articolo 1, comma

1, lettera m), è adottato entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto. Fino alla suddetta adozione,

alla copertura degli oneri di funzionamento del Comitato di cui

all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 si

provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 41,

comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo

osservare.